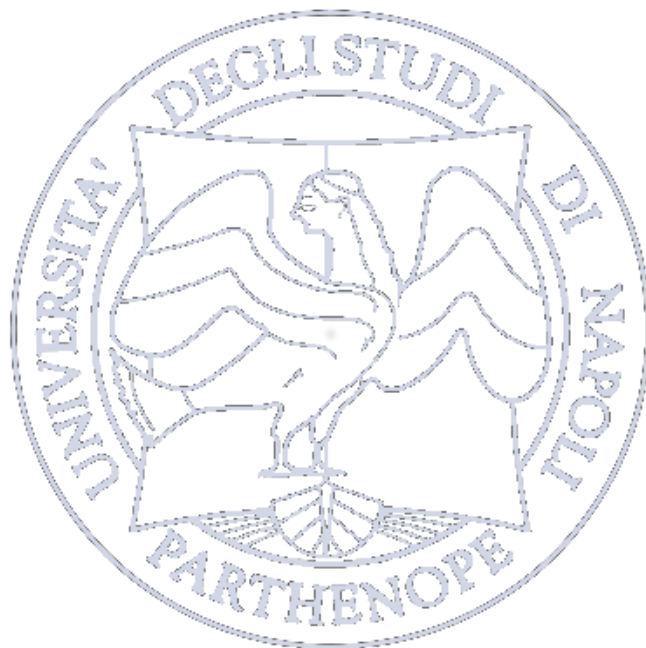


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”



REGOLAMENTO PREMIALE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI

Approvato nel CdD del 21 febbraio 2024

Regolamento per **la Disciplina del Fondo di Dipartimento per la Premialità al
Personale Docente e Ricercatore del Dipartimento di Studi Aziendali e
Quantitativi (DISAQ)**

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del “Fondo per la premialità dei professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi”, di seguito denominato Fondo, previsto nell'ambito delle risorse stanziare per *il Finanziamento dei Dipartimenti Universitari di Eccellenza* così come stabilito dall'articolo I, comma 323 lettera b) L. 232/2016.

Tale Fondo, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del Fondo di premialità, confluirà nel Fondo di Ateneo per la premialità stabilito ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 2

Costituzione del Fondo

Il Fondo viene costituito dalle risorse richiamate nella domanda di ammissione del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (di seguito DISAQ) alle risorse per il Finanziamento dei Dipartimenti Universitari di Eccellenza, così come stabilito dai commi 321 e 322 della L. 232/2016. Per il quinquennio 2023-2027 le risorse complessivamente disponibili a favore del personale docente sono quantificate in 479.250,00 €. Per le finalità di cui al presente Regolamento, le risorse disponibili sono temporalmente così distribuite:

- 143.775,00 € in riferimento al I periodo 01/01/2023-31/12/2024;
- 111.825,00 € in riferimento al II periodo 01/01/2025-31/12/2025;
- 111.825,00 € in riferimento al III periodo 01/01/2026-31/12/2026;
- 111.825,00 € in riferimento al IV periodo 01/01/2027-31/12/2027;

ed andranno ad integrare annualmente il Fondo di Ateneo per la premialità, costituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 240/2010 e dell'art. 1 comma 16 della Legge 230/2005

Art. 3

Finalità e Modalità di Utilizzo del Fondo

1. Il fondo premiale è finalizzato a stimolare comportamenti virtuosi funzionali ai traguardi del DISAQ così come stabilito nel Progetto per il Dipartimento di Eccellenza, ammesso al finanziamento a valere sulle risorse per il *Finanziamento dei Dipartimenti Universitari di Eccellenza* di cui ai commi 321 e 322 della L. 232/2016. Le risorse provenienti dal Fondo, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del Fondo di premialità, sono esclusivamente destinate alla determinazione di compensi aggiuntivi a professori e ricercatori del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, da determinarsi sulla base dei criteri specificati dall'art. 6 del presente Regolamento.

2. Si accede alla premialità su richiesta dell'interessato. Possono presentare istanza i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che, ~~congiuntamente~~

- i) hanno afferito al DISAQ nel corso del periodo di riferimento (anche per una sua frazione);
- ii) continuano ad afferire al DISAQ alla data di scadenza delle istanze di partecipazione;
- iii) hanno pubblicato, nel periodo di riferimento, almeno un prodotto di ricerca rientrante nelle tipologie individuate dall'art. 5 comma I lett. a) e hanno svolto almeno una delle altre attività individuate dall'art. 5 comma II lett. b) del presente Regolamento.

I componenti del Dipartimento posti in quiescenza nel corso dell'anno di riferimento possono derogare al requisito richiamato dal punto sub ii).

Art. 4

Presentazione delle Domande

Per ciascuno dei periodi indicati all'art. 2 (c.d. periodo di riferimento), le istanze da compilare devono essere presentate alla Segreteria del DISAQ, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di fine periodo, utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento. La domanda, redatta ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal richiedente, deve contenere:

- le generalità ed il ruolo del richiedente;
- i prodotti di ricerca pubblicati periodo di riferimento conformemente a quanto previsto dall'art. 5 comma I, lettera a) del presente Regolamento. Possono essere sottoscritti nella domanda i soli prodotti di ricerca censiti nella banca dati IRIS-UGOV, per ciascuno dei quali è, inoltre, obbligatorio riportare il codice *handle*, pena la mancata

valorizzazione del prodotto di ricerca.

- le altre attività, come previste dall'articolo 5, comma II lett. b).

Art. 5

Attività Oggetto del Compenso Aggiuntivo

La premialità oggetto del seguente Regolamento è commisurata alle attività svolte da ogni richiedente nell'ambito di due aree: I) *Attività di Ricerca*; II) *Altre Attività*, come di seguito descritte:

I Attività di Ricerca;

- a) Si intende la pubblicazione, nel periodo di riferimento, di prodotti scientifici rientranti nelle seguenti categorie:

a1) prodotto scientifico pubblicato su rivista (ad esclusione di Special Issue), con un numero massimo di 5 autori, o presente nell'elenco delle Riviste di Classe A predisposto e pubblicato sul sito dell'ANVUR al 31 dicembre dell'anno di fine del periodo di riferimento per qualsivoglia Settore Scientifico Disciplinare (SSD) rappresentato in Dipartimento o con l'indice di SJR riferito all'anno di fine del periodo riferimento ricompreso nel primo quartile (Q1).

Saranno presi in considerazione, per ciascun richiedente, fino ad un massimo di n. 4 prodotti appartenenti a tale categoria;

a2) prodotto scientifico pubblicato su rivista (anche in Special Issue), con un numero massimo di 5 autori, o presente nell'elenco delle Riviste di Classe A predisposto e pubblicato sul sito dell'ANVUR al 31 dicembre dell'anno di fine del periodo riferimento per qualsivoglia Settore Scientifico Disciplinare (SSD) rappresentato in Dipartimento o con l'indice di SJR, riferito all'anno di fine del periodo riferimento ricompreso nel primo quartile (Q1).

Saranno presi in considerazione, per ciascun richiedente, fino ad un massimo di n. 2 prodotti di tale categoria, non già presentati in riferimento alla categoria *a1)*;

a3) prodotto scientifico pubblicato su rivista con l'indice di SJR riferito all'anno di fine del periodo riferimento ricompreso nel secondo quartile (Q2)

e nel terzo quantile (Q3) indipendentemente dalla subcategoria scientifica di riferimento.

capitolo di libro indicizzato nella banca dati internazionale Scopus/ Web of Sciences;

monografia.

Saranno presi in considerazione, per ciascun richiedente, fino ad un massimo di n. 2 prodotti di tale categoria.

Si precisa che in assenza dei dati sui quartili della distribuzione dello Scimago Journal Rank (come desumibile dal sito web Scimago), vengono presi in considerazione i dati dell'anno immediatamente precedente a quello di riferimento.

Si precisa inoltre che i prodotti scientifici possono essere indicati nella domanda di cui all'art. 4, pubblicati in versione sia *on line* sia *cartacea*, fermo restando il divieto di sottoporre il medesimo prodotto più di una volta nel corso del quinquennio 2023-2027, pena la nullità della domanda in cui l'articolo è riproposto.

II “*Altre Attività*”

b) Si intende lo svolgimento, nel periodo di riferimento, di attività rientranti nelle seguenti categorie:

b1) realizzazione dei seguenti prodotti di ricerca (di cui all'art. 5 del Bando VQR 2020-2024):

- brevetto;
- software;
- opere di design o prototipi;

b2) partecipazione alla redazione di progetti per bandi competitivi di ricerca e/o alta formazione (ad esclusione di progetti finanziati dall'Ateneo): nello specifico, attività di partecipazione alla redazione di progetti relativi a bandi competitivi di ricerca e/o alta formazione che prevedano la revisione tra pari e per la quale il richiedente è qualificato come responsabile di Dipartimento della progettazione o componente del team di progettazione. A tal fine, sono considerati validi anche i progetti in cui il Responsabile non afferisce al DISAQ, a patto che sia chiaramente identificato il ruolo del richiedente nelle

attività di redazione del progetto e che il progetto preveda una quota di finanziamento destinata al DISAQ. Al fine dell'identificazione degli aventi diritto, il responsabile del team di progettazione deve comunicare al Direttore di Dipartimento i nomi dei componenti del gruppo di lavoro afferenti al DISAQ;

b3) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di ricerca e/o alta formazione (ad esclusione di progetti finanziati dall'Ateneo): da intendersi come aggiudicazione di progetti di ricerca e/o alta formazione per i quali il richiedente ha svolto un ruolo attivo nella redazione e presentazione del progetto in base a quanto indicato alla lettera *b2*);

b4) partecipazione alle attività di ricerca e di didattica di elevata qualificazione previste dal progetto di eccellenza del DISAQ. Per attività di ricerca e di didattica di elevata qualificazione suscettibili di premialità si intendono:

b4.1) partecipazione del singolo ricercatore del DISAQ alla realizzazione di almeno 1 unità didattica nell'ambito dei MOOC previsti da progetto di eccellenza. La premialità matura alla data di messa on-line (pubblicazione) del MOOC a cui il ricercatore ha partecipato, fermo restando il vincolo per periodo 2026-2027 legato alla conclusione del progetto di eccellenza e del relativo fondo premiale.

Ai fini della premialità, a ciascun richiedente saranno riconosciute fino ad un massimo di n. 2 unità didattiche per l'intera durata del progetto di eccellenza;

b4.2) partecipazione del singolo ricercatore del DISAQ alla redazione dei rapporti di ricerca SLIOB nell'ambito delle attività della Digital Content Factory SLIOB previste dal progetto di eccellenza. La premialità matura alla data di messa on-line/pubblicazione del rapporto di ricerca fermo restando il vincolo per periodo 2026-2027 legato alla conclusione del progetto di eccellenza e del relativo fondo premiale;

b4.3) adozione di Business Game/simulazioni nell'ambito di un insegnamento svolto dal richiedente in Corsi di laurea magistrale e di Dottorato (ed eventualmente in Corsi di laurea triennale laddove funzionale a creare una sinergia con i Corsi di laurea magistrale). Il

richiedente dovrà indicare il numero di ore di didattica impegnate in tale attività e l'adozione dovrà essere segnalata nel Syllabus dell'insegnamento. Sarà considerato, per ciascun richiedente, un solo insegnamento per periodo di riferimento, che non potrà essere più riproposto ai fini della premialità.

b4.4) partecipazione ai gruppi di lavoro o alla Commissione di Premialità istituiti in relazione al progetto di eccellenza. Sarà considerata, per ciascun richiedente, una sola appartenenza.

Art.6

Criteri di Determinazione del Compenso Aggiuntivo

1. Ai fini della determinazione del compenso aggiuntivo, e per periodo di riferimento, verrà calcolato il *rapporto di copertura* che è da intendersi come il rapporto tra il totale di risorse disponibili nel periodo di riferimento ed il numero N di componenti del Dipartimento che possiedono i requisiti per poter presentare istanza ai sensi dell'art. 4.
2. Il compenso aggiuntivo di ciascun richiedente è sottoposto a vincoli di peso che vedono assegnare alle due aree "Attività di ricerca" e alle "Altre Attività" previste dall'art. 5, un coefficiente di ponderazione, per ciascuna area, pari al 50% del *rapporto di copertura*. A tale ponderazione si può derogare nei limiti previsti dalle regole stabilite nell'Allegato I e mirate a premiare le "Attività di Ricerca" prodotte in eccedenza al vincolo del 50% (c.d. "meccanismo di recupero").
3. A ciascuna unità delle attività individuate dalle lettere a) e b) dell'art. 5 commi I e II, viene attribuito un importo così come stabilito dalla Tabella A dell'Allegato 1. Per ciascun richiedente, e senza alcuna distinzione di ruolo, si procederà alla determinazione di un importo sia per le "Attività di Ricerca" sia per le "Altre Attività".
4. Con riguardo alle "Attività di Ricerca", tale importo corrisponde al risultato della moltiplicazione tra il numero di prodotti scientifici ammissibili ed il relativo importo monetario (Tabella A, Allegato 1 nei casi n. 1, 2, 3), a condizione che l'importo così determinato non sia superiore al 50% del *rapporto di copertura*. Qualora tale importo sia, invece, superiore al 50% del *rapporto di copertura*, ed in presenza di risorse residue relative all'area "Attività di Ricerca", il richiedente ha diritto alla determinazione di un importo addizionale sull'"Attività di ricerca" da quantificarsi secondo il meccanismo di recupero descritto nell'Allegato 1.
5. Con riguardo alle "Altre attività", ciascun richiedente ha diritto ad un importo pari

al minimo tra il 50% del *rapporto di copertura* e il risultato della moltiplicazione tra il numero di attività e il relativo importo monetario (calcolato pro-capite per importi di gruppo) (Tabella A, Allegato 1 nei casi n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}. All'area "Altre Attività" non si applica alcun meccanismo di recupero ed eventuali risorse eccedenti da ciascuna delle categorie/sottocategorie da *b1*) a *b4*) saranno destinate al Fondo del periodo successivo a quello di riferimento, e attribuite alla categoria/sottocategoria che le ha prodotte.

6. In nessun caso il compenso aggiuntivo potrà superare complessivamente l'importo di 6.000,00 €; qualora la determinazione del compenso, di cui al comma precedente, conduca complessivamente ad una somma superiore a 6.000,00 €, l'importo eccedente tale somma verrà destinato al Fondo del periodo successivo a quello di riferimento. Per l'anno 2027, le eventuali somme eccedenti non distribuite confluiranno nel Fondo di premialità di Ateneo per il 2028 vincolati al DISAQ e saranno oggetto di una ulteriore ripartizione secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

7. Per ciascun richiedente, le attività di cui all'art. 5 comma I lett. a) e comma II lett. b) possono essere considerate nella domanda di cui all'art. 4 solo se espletate nel corso del suo periodo di afferenza al Dipartimento.

Art. 7

Procedura di Determinazione dei Compensi Aggiuntivi

1. La determinazione dei compensi aggiuntivi avverrà entro l'anno successivo a quello di fine del periodo di riferimento a seguito di una valutazione sulla correttezza formale delle domande inoltrate in conformità a quanto previsto dall'art. 4. Dell'attività di valutazione delle domande e di determinazione dei compensi, è incaricata la Commissione di Premialità che risulti in carica al 31 dicembre dell'anno di fine del periodo di riferimento. Per i componenti della Commissione, è fatto obbligo di astenersi nella valutazione delle proprie domande.

I compensi verranno liquidati sulla base dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del fondo di premialità.

2. A valle della procedura di valutazione, l'amministrazione effettuerà verifiche a campione, pari al 10% dell'insieme dei professori e ricercatori, in relazione a quanto autocertificato nella istanza di partecipazione. Il campione viene costituito mediante sorteggio. A riguardo il Direttore di Dipartimento, una volta effettuato il sorteggio, nomina una commissione di tre componenti individuati tra i professori ordinari del Dipartimento non sorteggiati.

Allegato 1

Nota Metodologica per il Calcolo del Compenso Aggiuntivo

1. Premi per “Attività di ricerca” e “Altre attività” del Dipartimento.

Per ciascuna unità dei prodotti scientifici e delle attività richiamate dall’art. 5 comma I lett.

a) e comma II lett. b) del presente Regolamento, sono stabiliti i seguenti importi monetari

(Tabella A)¹:

Tabella A

	Tipologia prodotto scientifico/attività		Premio previsto
1	Attività di ricerca: categoria a1)		€ 800,00
2	Attività di ricerca: categoria a2)		€ 350,00
3	Attività di ricerca: categoria a3)		€ 200,00
4	Realizzazione di prodotti di ricerca: categoria b1)		€ 500,00
5	Progetti presentati: categoria b2)	Valore progetto $\geq 100k$ Per l'intero team, come specificato alla categoria b2)	€ 1.500,00
6	Progetti presentati: categoria b2)	Valore progetto $< 100k$ Per l'intero team, come specificato alla categoria b2)	€ 1.000,00
7	Progetti finanziati: categoria b3)	Valore progetto $\geq 100k$ Per l'intero team come specificato alla categoria b2)	€ 2.500,00
8	Progetti finanziati: categoria b3)	Valore progetto $< 100K$ Per l'intero team, come specificato alla categoria b2)	€ 1.500,00
9	Realizzazione di 1 unità didattica per MOOC: categoria b4.1)		€ 450,00
10	Produzione di rapporti di ricerca SLIOB: categoria b4.2)	Per l'intero team che ha partecipato alla redazione del rapporto di ricerca	€ 1.600,00
11	Adozione di Business Game/simulazioni: categoria b4.3)		€ 400,00
12	Partecipazione ai gruppi di lavoro/ Commissione Premialità: categoria b4.4)		€ 300,00

¹ Tranne dove diversamente indicato il premio previsto è attribuito a ciascun docente che ha partecipato alla realizzazione del prodotto/attività ritenuto ammissibile.

2. Procedura di Quantificazione del Compenso Aggiuntivo

Con il termine “richiedente” si fa riferimento al professore e al ricercatore a tempo determinato e indeterminato afferente al Dipartimento nel periodo di riferimento. Sia N il numero di richiedenti aventi diritto al 31 dicembre dell’anno di fine del periodo di riferimento ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.

Il compenso aggiuntivo V_i spettante all’ i -esimo richiedente è dato dalla somma di tre termini:

$$V_i = R_i + A_i + E_i \quad (1)$$

con $V_i \leq 6.000\text{€}$, dove:

- R_i è la quota spettante per le “Attività di ricerca” come riportate dall’art. 5 comma I lett. a) del Regolamento,;
- A_i è la quota spettante per le “Altre attività” come riportate dall’art. 5 comma II lett. b) del Regolamento;
- E_i è la quota spettante come ulteriore premialità sull’“Attività di ricerca” in caso di somme non assegnate (come da meccanismo di recupero).

Per ciascun periodo di riferimento del quinquennio 2023-2027 viene calcolato un valore massimo per il premio da attribuire ad ogni richiedente pari a:

$$V_{max} = \frac{\text{importo_totale_periodo}}{N}$$

Per ogni richiedente l’“Attività di ricerca” e le “Altre attività” peseranno rispettivamente al 50%; restano così definiti:

$$R_{max} = 0.50 * V_{max}$$

$$A_{max} = 0.50 * V_{max}$$

Gli indicatori dell’ i -esimo richiedente sono definiti nel seguente modo:

$$R_i = \min \left(R_{max}, \sum_{k=1}^3 p_k l_k \right) \quad (2)$$

$$A_i = \min \left(A_{max}, \sum_{k=4}^{12} p_k l_k \right) \quad (3)$$

dove p_k è il numero di prodotti/attività della categoria $a)$ o $b)$ e l_k è il valore del premio previsto per quella classe di prodotto/attività come riportato in Tabella 1.

Qualora la applicazione della (2) conduca ad una valorizzazione di R_i pari a $\sum_{k=1}^3 p_k l_k$, il compenso aggiuntivo per l' i -esimo richiedente sarà complessivamente pari a:

$$V_i = R_i + A_i \quad (4)$$

Qualora, invece, l'applicazione della (2) porti ad una valorizzazione di R_i pari a R_{max} , si procede all'attivazione un meccanismo di recupero della sola attività di ricerca dell' i -esimo richiedente, a condizione che esista un Fondo Residuo (FR_AR) proveniente da somme eccedenti in relazione alla sola area "Attività di ricerca" da destinare alla riassegnazione tra tutti gli addetti. Il Fondo Residuo da riassegnare periodo di riferimento, sarà pari a:

$$FR_{AR} = \frac{\text{importo_totale_periodo}}{2} - \sum_{i=1}^N R_i \quad (5)$$

FR_AR è quindi destinato alla distribuzione tra tutti gli addetti il cui importo derivante dai prodotti di ricerca ($\sum_{k=1}^3 p_k l_k$) abbia un valore superiore a R_{max} , secondo il seguente meccanismo.

Meccanismo di recupero sull'"Attività di ricerca":

A condizione che $FR_{AR} \neq 0$, per l' i -esimo richiedente si procede al calcolo dell'eccedenza sulla ricerca (ECC_i) come di seguito riportato:

$$ECC_i = \max \left(\sum_{k=1}^3 p_k l_k - R_{max}, 0 \right) \quad (6)$$

Si procede, quindi, al calcolo della percentuale di recupero su FR_AR nel seguente modo:

$$pr_i = \frac{ECC_i}{\sum_{j=1}^N ECC_j} \quad (7)$$

e si determina, infine, l'importo monetario da qualificare come recupero dell'eccedenza (E_i), commisurato alla sola categoria "Attività di ricerca", come di seguito specificato:

$$E_i = pr_i \cdot FR_{AR} \quad (8)$$

Sintesi e Formula Definitiva per il Calcolo del Compenso Aggiuntivo.

Complessivamente, la determinazione del compenso aggiuntivo per l'i-esimo richiedente (V_i), conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento e dalle logiche di calcolo finora delineate, viene in definitiva così quantificato:

$$V_i = \min \left(\min \left(R_{max}, \sum_{k=1}^3 p_k l_k \right) + \min \left(A_{max}, \sum_{k=4}^{12} p_k l_k \right) \right. \\ \left. + \max \left(\frac{\sum_{k=1}^3 p_k l_k - R_{max}}{\sum_{j=1}^N ECC_j} \cdot FR_AR, 0 \right), 6.000\text{€} \right) \quad (9)$$

Precisazioni

Le elaborazioni numeriche sono effettuate tenendo conto della regola di approssimazione della terza cifra decimale (approssimazione all'intero superiore nel caso la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5).